

Incentivi all'occupazione

REGOLAMENTO CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

E.BI.PRO. eroga un contributo, quale incentivo all'occupazione stabile, al datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato lavoratori disabili ai sensi della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 (e successive modifiche ed integrazioni).

Il contributo viene corrisposto a titolo di rimborso parziale del costo del lavoro inerente alla prima mensilità riconosciuta per intero a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato.

L'importo massimo dell'incentivo ammonta ad € 1.000, da riproporzionare in caso di ricorso al tempo parziale sulla base della percentuale di part-time applicata al rapporto.

Per accedere alla misura deve risultare, alla data di presentazione della domanda, regolare contribuzione alla bilateralità (C.A.DI.PRO.F. ed E.BI.PRO.) da almeno 6 mesi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore oggetto della domanda.

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo

La richiesta va presentata on line tramite apposite credenziali (username e password) che permettono l'accesso alla piattaforma presente nell'area riservata dedicata alla bilateralità, disponibile al seguente link: <https://areariservata.cadiprof.it/cadiprof-web/>

La domanda va formulata decorsi almeno 6 mesi ed entro e non oltre 18 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore disabile, allegando i seguenti documenti:

- Contratto e/o lettera di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore disabile;
- Documentazione attestante lo stato di disabilità del lavoratore ai sensi della vigente normativa;
- LUL del dipendente relativo alla prima mensilità corrisposta per intero a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore (pertanto, in caso di assunzione con decorrenza posteriore al primo giorno del mese, andrà prodotto il LUL del mese successivo).

E.BI.PRO. può invitare il datore di lavoro a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni dalla valutazione della stessa.

E.BI.PRO., previa verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, provvede alla liquidazione del contributo entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.

Art. 3 – Condizioni generali

Sono beneficiari della prestazione gli studi professionali in regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF. ed E.BI.PRO.).

La regolarità della contribuzione ad E.BI.PRO. presuppone la continuità ed il corretto pagamento delle somme previste dal CCNL dal momento del primo versamento e che il dipendente per cui si presenta istanza risulti in forza presso lo studio al momento della richiesta

In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.

E.BI.PRO. si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere documentazione in originale e/o integrativa e/o di verificare i dati e le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve ulteriori azioni legali, decade il diritto alle prestazioni ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme

indebitamente ricevute.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2022.

Data ultima revisione: 9 gennaio 2023